

Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 16/05/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210045

Presidente: Pisanti F. Estensore: Trifone F. Imputato: Pacini Battaglia. P.M. Martusciello V. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Perugia, 5 dicembre 1996).

In tema di intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, per le quali, in base all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dall'art. 3 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, può prescindere dal generale presupposto dell'esistenza di un'attività criminosa che si stia svolgendo in detti luoghi, la nozione di "criminalità organizzata", cui si richiama detta norma, **deve essere intesa nel senso che in essa rientrano le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti.** D'altro canto, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, non rileva che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi di accusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova, rilevando solo che l'attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento a un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata.

Sez. 2, Sentenza n. 13151 del 10/11/2000 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218593

Presidente: Zingale N. Estensore: Fumu G. Imputato: Gianfreda ed altri. P.M. Matera M. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Lecce, 25 gennaio 1994).

* CONFORME A CASSAZIONE ASN:199700007 RV:207364 S

Sez. 5, Sentenza n. 46221 del 20/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 227481

Presidente: Marrone F. Estensore: Fumo M. Imputato: Altamura e altro. P.M. Veneziano GA. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Napoli, 24 gennaio 2003).

In tema di intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (e successivamente modificato dall'art. 3-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto necessarie per lo svolgimento di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata e per le quali è richiesta la sola sussistenza di sufficienti indizi, la nozione di "criminalità organizzata" comprende i reati realizzati da una pluralità di soggetti che, allo scopo di commettere più delitti, costituiscono un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti, per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.

Sez. 6, Sentenza n. 28602 del 19/03/2013 Ud. (dep. 03/07/2013) Rv. 256648

Presidente: Serpico F. Estensore: Di Salvo E. Relatore: Di Salvo E. Imputato: Caruso e altro. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 14/05/2012)

In tema di intercettazioni, **la nozione di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 12, D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.**

RITENUTO IN FATTO

omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO

omissis

11. Per quanto attiene al quarto motivo, abbiamo già avuto modo di vedere come il giudice di secondo grado abbia precisato che nella sentenza emessa da questa Corte, nell'ambito del presente processo, in sede cautelare, si è dato conto della sussistenza dei presupposti legittimanti le intercettazioni disposte, in quanto i fatti, così come descritti dal PM e richiamati dal Gip, nel decreto autorizzativo, giustificavano la configurazione di una vasta struttura criminale e non soltanto di un reato di corruzione. E, al riguardo, occorre richiamare **l'ampia nozione di "criminalità organizzata" rilevante in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, a norma del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203.** Si è infatti ritenuto, in giurisprudenza, che la predetta nozione ricomprenda nel proprio ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo (Sez 1 20-12-2004, n. 2612, rv. n. 230454; Sez 1 19-12-2002 n., 23424, rv. n. 224588). Ragon per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo (Sez 5 20-10-2003, n. 46221, rv. n. 227481). Se dunque, sulla base delle risultanze all'epoca disponibili, era prefigurabile una articolata compagine criminale, legittimamente l'intercettazione è stata disposta L. n. 203 del 1991, ex art. 13 e i risultati di essa sono perfettamente utilizzabili. 12. In relazione al quinto motivo di ricorso, concernente la perizia di trascrizione, valgono le considerazioni in precedenza svolte a proposito del secondo motivo del ricorso D'Ottavi, inerente alla stessa problematica e riconducibile alla medesima prospettiva concettuale.

omissis